

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

**ISTANZA DI ACCESSO LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
EX ART.14 – TER DELLA LEGGE 3/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE LEGGE N.
176 DEL 18 DICEMBRE 2020**

Giudice Delegato

Debitore

Sig.ra MASTROVITO Claudia Anna

Gestore della Crisi

Dott.ssa LITTARDI Esterina

Advisor

Dott. BATTISTINI Gilberto

Legale dell'Istante

Avv. BRANDOLI Francesco

Ill.mo Sig. Giudice Delegato

La sig.ra **Mastrovito Claudia Anna** nata a Manduria (TA) il 29 Luglio 1970 (c.f. _____) divorziata, residente in Via _____ Sasso Marconi (BO), con istanza ,ex art. 15, comma nove, della L. 3/2012, presentata tramite lo sportello di ascolto della Città Metropolitana di Bologna, presso l'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Bologna, ha chiesto all'intestato Organismo la nomina di un professionista in possesso dei requisiti iscritto quale Gestore della Crisi presso il predetto Organismo, ciò al fine di accedere ad una delle procedure di cui alla predetta L. n.3/2012 e, nello specifico, alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della Legge n. 3/2012 e successive modifiche;

La sig.ra Mastrovito ha inteso farsi rappresentare dall'**Avv. Francesco Brandoli** (C.F. _____) giusta procura in calce e allegata all'atto, presso il cui Studio elegge domicilio in Via dei Mille n.22 – 40121 Bologna, Tel.051 4982990 – Fax 051 0544060 mail: fbrandoli@gmail.com – Pec francesco.brandoli@ordineavvocatibopec.it

L'OCC /ODCEC di Bologna in data 29 Maggio 2021 ha nominato, quale Gestore della Crisi la **Dott.ssa Esterina Littardi** con Studio in Viale Gozzadini n. 21 Bologna, Tel. 051 6447229, Mail – esterinalittardi@studiolittardi.it che in data 1 Giugno 2021 ha accettato l'incarico

La ricorrente, ha inteso avvalersi, nella predisposizione della presente domanda, dell'assistenza di un Professionista di Fiducia nella persona del Dott. Gilberto Battistini, Dottore Commercialista iscritto al n. 2.560 dell'ODCEC di Bologna, e Gestore della Crisi iscritto al n. 2602 Registro Ministeriale, con studio in Bologna Via degli Scalini 8/2 – Tel /Fax 051 3316 37 Mail - battistini@studiobattistini.net Pec – gilberto.battistini@legalmail.it

La domanda di Liquidazione del Patrimonio è proposta al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma uno, L. 3/2012 e deve essere corredata dalla documentazione di cui allo stesso Art. 9, commi due e tre, L. n. 3/2012;

- 1) La Sig.ra Mastrovito Claudia Anna ai sensi dell'art. 7 della L. n.3/2012;
- 2) Non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla predetta L.3/2012;
- 3) Non ha fatto ricorso, nei precedenti, cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012 mediante proposta di Accordo, Piano del Consumatore o Liquidazione del Patrimonio;
- 4) Risulta in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

CONSIDERATO CHE

Accanto all'Accordo di Composizione della Crisi e del Piano del Consumatore, la legge 3/2012 sul sovraindebitamento prevede la Liquidazione del Patrimonio, che in via di prima approssimazione può essere assimilata al fallimento con alcuni suoi aspetti tipici, lo spossessamento, la creazione di una massa separata attiva destinata ai creditori concorsuali, ma

con la nomina di un Liquidatore a cui comporta la formulazione dello stato passivo definitivo con la determinazione dei privilegi e diritti.

Nel formulato legislativo di cui alla Legge 3/2012 di cui all'art.14-ter nel determinare le condizioni di accesso previste, non vi è alcun riferimento all'attivo messo a disposizione, alla composizione della massa passiva, della tipologia della massa debitoria né a criteri di soddisfazione minima richiesta.

A quanto sopra si richiamano inoltre, la lettera b) del terzo comma dell'Art.14-ter che esclude dalla liquidazione i redditi, solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio ed ella propria famiglia, e l'Art. 14 *quinquies* comma 1, che non fa cenno ad altra ipotesi di inammissibilità,

se non alla condizione che il Debitore abbia fornito tutta la documentazione necessaria che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

A conferma di quanto sopra esposto, si evidenzia come “L'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni” non costituisca più requisito di accesso alla procedura di Liquidazione del Patrimonio, in quanto l'abrogazione implicita dell'Art.14 *Quinquies* comma 1, della L.3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, ad opera dell'Art.4-ter, comma 1, lett.l), del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla L.18 dicembre 2020, n. 176, considerato in particolare che questa ultima disposizione ha sostituito l'Articolo 14-decies della L.3/2012 il cui comma 2 ora prevede che:

“Il liquidatore, autorizzato dal Giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a fare dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”

Considerato che la nuova disciplina legislativa introduce inequivocabilmente la legittimazione del Liquidatore ad esercitare ex novo o a proseguire l'azione revocatoria ai sensi dell'Art. 2901 c.c, presuppone:

implicitamente l'irrilevanza, ai fini dell'accesso alla procedura degli atti compiuti dal Debitore in pregiudizio dei creditori

(Tribunale di Lecco R.G Sovr. N.17/2020 del 16/01/21 - Giudice Dott. Edmondo TOTA)

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

A) Meritevolezza

L'irrelevanza ai fini dell'accesso alla procedura si estende altresì alla "Meritevolezza" del Debitore, in quanto non pertinente alla procedura di all'Art. 14-Ter L.3/2012, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al Giudice esclusivamente di verificare la completezza della documentazione fornita idonea a ricostruire la situazione economico/finanziaria del Debitore

Pertanto la meritevolezza della condotta del Debitore non è requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio, atteso che il giudizio di meritevolezza è espressamente contemplato solo all'Art. 14-terdecies, comma 2 L.3/2012 nel contesto del sub procedimento, successivo ed eventuale rispetto alla liquidazione, diretto all'esdebitazione, come del resto riconosciuto dalla Giurisprudenza

(Tribunale di Roma n. cron.4906/19 del 23/12/19 R.G.16369/19 del 29/12/19)

Dott. Antonino La Molfa – Presidente

Dott.ssa Angela Coluccio – Giudice

Dott. Marco Genna - Relatore

La meritevolezza di conseguenza non è requisito richiesto nella procedura di cui all'Art.14-Ter e succ. modificazioni L. 3/2012.

Alla medesima considerazione, diversamente articolata, è giunto anche il Tribunale di Rimini, argomentando che:

avendo l'istante domandato di accedere alla procedura di liquidazione ex Art. 14-ter e ss. L.3/2012 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale, non rilevando neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal Debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto successivo giudizio ex art.14-terdecies L.3/2012

Tribunale di Rimini

R.G. 11/20121 del 12/08/21

Dott.ssa Rossi Silvia

La stipula di finanziamenti per fare fronte a precedenti debiti maturati, non si pone peraltro in contrasto con un canone di meritevolezza nel ricorso al debito.

A tale valutazione si perviene valorizzando le modifiche introdotte dalla L.n.176 del 18 Dicembre 2020 attraverso la riformulazione dell'Art.7

L'interpretazione del requisito di meritevolezza debba essere necessariamente orientato alla ratio sottesa della legge sul sovraindebitamento, individuata al fine di evitare fenomeni di estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso"

(Trib. di Reggio Emilia R.G.V 1-1/2020 – del 16/03/21)

Dott. Francesco Parinoli Presidente

Dott.ssa Simona Boiardi Giudice Relatore

Dott. Damiano Dozzi Giudice

Quanto sopra per evidenziare come la liquidazione del patrimonio sia una procedura comunque permeata dal riconoscimento di un *favor* per il sovraindebitato, *favor*, così come confermato dal Tribunale di Mantova in camera di consiglio

Non disponendo tale soggetto di altro strumento onde potere porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento (Cif. Tribunale di Lecco 5/01/21 – Tribunale di Forlì 6/11/20 - Tribunale di Bologna 19/10/2020 – Tribunale di Roma 29/04/19) evidenziandosi al proposito:

- a) Che la finalità perseguita dalla L.3/2012 (resa ancor più evidente dalle successive modifiche intervenute che ne hanno progressivamente ampliato la portata applicativa)*

suggerisce di adottare criteri interpretativi che favoriscono l'accesso al rimedio in questione onde limitare i fenomeni connessi all'usura e all'estorsione

Tribunale di Mantova Riunito in Camera di Consiglio dell'8 Aprile 2021

Presidente Relatore Estensore

Dott. Mauro P. BERNRDI

Giudice

Dott.ssa Alessandra VENTURINI

Giudice

Dott. Giorgio BERTOLA

Ed anche recepita dal Tribunale di Treviso R.G.n.29/2019 del 5.12.19

Tali considerazioni, derivano dalla consapevolezza, che non vi sarà nessun alcun Vulnus per i creditori, poiché essi non avrebbero conseguito di meglio nell'esecuzione individuale.

Al contrario un più approfondito controllo della procedura concorsuale può garantire una migliore esitazione del credito, anche mediante eventuali attività sopravvenute nei quattro anni successivi all'apertura della Liquidazione.

Si consideri inoltre che la ricorrente a seguito delle vicissitudini famigliari ha contratto disturbi psicologici di estrema gravità che non le permettevano di valutare con la dovuta prudenza la situazione debitoria conseguente alla sua posizione economica

B) Sull'esdebitazione

Ai sensi dell'Art.14-quinquies L:3/2012 con il Decreto di Apertura emesso dal Giudice equiparato all'atto di pignoramento dispone ai sensi del comma 4, che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma.

Il beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14-*terdecies* della L. 03/2012 di conseguenza è solo eventuale e comunque demandato ad un successivo procedimento da radicarsi nei modi di legge, imponendo al debitore di assolvere agli obblighi di cui all'art.14 -*terdecies* L.3/2012.

Si intende sottolineare, come la Sig.ra Mastrovito Claudia Anna, liberata dai debiti, potrà contare su di un reddito quale lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, sufficiente a garantire una corretta esecuzione degli impegni assunti e di reinserirsi a pieno titolo nel contesto socio produttivo, nel pieno rispetto delle norme previste e necessarie per raggiungere il fine ultimo della procedura di liquidazione del patrimonio, e cioè l'Esdebitazione.

C) Beni ed utilità sopravvenute nel quadriennio

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'art.14-*undecies* L.3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.

Il debitore, reso edotto di quanto precede, ha dichiarato che intende comunque avvalersi della procedura di liquidazione dei beni in quanto la ritiene una modalità organica e meno onerosa per assolvere ai suoi debiti, seppur parzialmente, nei confronti dei creditori.

ESPONE

1) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE SVOLTE

Dichiara la Sig.ra Mastrovito Claudia Anna

La vicenda che mi ha condotto a questa situazione di sovraindebitamento trae le sue origini dal 2011 conseguente alla separazione da mio Marito, che mi ha causato una profonda depressione.

Il figlio ancora in tenera età, le problematiche quotidiane, il disagio finanziario dovuto alla mancanza di uno stipendio aggiuntivo, la volontà di non fare pesare la situazione economica a mio figlio Jacopo, mi hanno indotto a contrarre debiti per mantenere uno status di vita almeno simile a quello presente con il nucleo familiare precedente.

Nel 2017, ho subito il grave contraccolpo psicologico dal fatto che mio figlio Jacopo ha deciso di andare a vivere con il Padre e debbo corrispondere un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili

(All. doc. n. 01 – Documento assegnazione Mantenimento)

Ho sempre lavorato come dipendente, e cercato anche con straordinari di lavoro di compensare redditi non sufficienti, attualmente sono dipendente dell'A.U.S.L di Bologna

(All. doc. n. 02 – Dichiarazione dei Redditi ultimi 3 Anni)

2) SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Dichiara la Sig.ra Mastrovito Claudia Anna

*Il 31 ottobre 2019 con atto notaio Filippo Golinelli, ho venduto l'appartamento sito Casalecchio di Reno Via in comproprietà con il mio ex marito
Corciulo Nicola, incassando al netto del Mutuo gravante la somma complessiva di euro 57.000,00, che nel frattempo avevo quasi completamente utilizzato per coprire posizione debitorie pregresse*

(All. doc. n. 03 Rogito di Vendita)

Esattamente un mese dopo il 12 Novembre 2019 ho acquistato con Rogito Notaio Paolo Magnani un appartamento sito in Sasso Marconi Via (dove tuttora risiedo), al prezzo di euro 115.000,00, utilizzando in parte il denaro incassato dalla precedente vendita

(All. doc. n. 04 – Rogito Acquisto)

E contraendo un mutuo ipotecario venticinquennale con la BNL per euro 101.000,00 e con una rata di circa 404,00 euro, che ben presto, causa i precedenti impegni assunti, non sono stata in grado di onorare.

(All. doc. n. 05 - Contratto Mutuo BNL)

Nel 2020

- *avevo contratto un finanziamento al consumo di euro di euro 12.291,51 con Findomestic,*
- *un finanziamento con delega tramite IBL Banca per un capitale netto mutuato di euro 20.128,00 e una rata mensile di euro 213,00*
- *Una cessione volontaria del quinto con Prestitalia per un importo finanziato di euro 29.143,00 e una rata mensile di euro 316,00*

Nel 2021

- *Un finanziamento di euro 1.589,00 per acquisto del divano con Fiditalia*

(All. doc. n. 06 – Contratti di finanziamento)

3) SULLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL RICORRENTE AD ADEMPIERE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI

Dichiara La Sig.ra Mastrovito Claudia Anna

*Risulta assai evidente come la situazione di insolvenza finanziaria sia oramai irreversibile,
e certamente assunta in maniera superficiale,*

(All. doc. n. 07 – Perizia Psichiatrica)

Dall'esame di questa sintetica cronistoria emerge come il Sig.ra Mastrovito Claudia Anna assunto le obbligazioni finanziarie in maniera sicuramente sconsiderata,

, ma escludendo il Dolo e la Colpa Grave

In funzione di quanto sopra dichiarato ed esposto la ricorrente è

Certamente meritevole, nello spirito voluto dal Legislatore di concedere al debitore incolpevole la cosiddetta “second Life” liberandolo dal peso opprimente ed insostenibile dei debiti passati

**4) SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE E SUGLI ATTI DI DISPOSIZIONE
DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.**

In relazione al presente punto si evidenzia che la Mastrovito Claudia Anna non ha messo in atto dispositivi di vendita e/o acquisto di beni mobili e immobili negli ultimi 5 anni, se non quelli indicati precedentemente

5) ELENCO DELLE SPESE CORRENTI DI SOSTENTAMENTO

Il Nucleo familiare ATTUALMENTE come da stato di famiglia è composto dal debitore,

(all. doc. n. 08 – Stato di Famiglia)

Una indicazione congruente seppur non completamente pertinente alla posizione in oggetto, in quanto riferita al debitore INCAPIENTE la rileviamo nell'integrazione della L.3/2012 è intervenuta La legge n.176/2020 del 18 Dicembre 2020, di cui all'Art. 14 - quaterdecies al comma 2, in merito al debitore incapiente, la quale testualmente recita:

la valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159

- **Assegno sociale aumentato della metà** **Euro 690,42**

Fermo restando che la determinazione del "Minimo Vitale Indisponibile è di assoluta ed esclusiva competenza del Giudice indicandola dell'eventuale decreto di apertura

Che al debitore è fatto esclusivamente obbligo di indicare per aggregati le spese mensili, nel considerare il "Dignitoso" tenore di vita, si è considerata l'effettiva esigenze della persona per aggregati, limite oltre il quale non si può obbiettivamente scendere

Alimentari	Euro 300,00
Non Alimentari	250,00
Trasporti e assicurazioni, comunicazioni	220,00
Spese condominiali	150,00
Tiket e spese sanitarie	100,00
Tempo Libero	120,00
Imprevisti	150,00

Affitto Virtuale (<i>Dopo che dovrà abbandonare l'abitazione</i>)	600,00
Totale Spese Mensili	1.890,00
Assegno di mantenimento	300,00
Minimo Vitale indisponibile	2.190,00

Redditi degli ultimi tre anni

Unico 2021	Euro 21.597,00
Unico 2020	Euro 23.713,00
Unico 2019 reddito Imponibile	Euro 23.609,00

Pertanto essendo lo stipendio appena sufficiente a mantenere un dignitoso tenore di vita ed adempiere ai futuri impegni, ivi compreso l'obbligo di mantenimento si richiede

che lo stipendio venga lasciato per intero alla ricorrente

(All. doc. n. 09 – Busta Paga)

6) ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DEGLI IMPORTI

PASSIVITÀ **Euro 171.648,86**

A) PREDEDUZIONE **Euro 8.836,58**

OCC/ ODCEC di Bologna iva compresa	Euro 1.436,58
Compenso Advisor Dott. Gilberto Battistini comp. iva e c.p.	Euro 1.400,00
Compenso Liquidatore (<i>Stimato</i>)	Euro 5.000,00
Spese di pubblicazione e trascrizione decreto pubblico registro immobile	Euro 1.000,00

Trattasi del compenso per l'organismo di Gestione della Crisi, secondo quanto indicato dalle tariffe Ministeriali ed applicate dall'OCC/ODCEC di Bologna e dell'Advisor

Tali passività sono definite in accordo con il debitore, in particolare, con specifico riferimento all'OCC, si precisa che è stato determinato in funzione di quanto indicato dai parametri dell'art.16 L.3/2012 ed in linea con la consuetudine in uso presso il Tribunale di Bologna

(applicazione della percentuale massima dell'attivo realizzato e minima al passivo ma operando sul compenso in considerazione del caso specifico del ricorrente.)

Inoltre si è stimato il compenso del liquidatore e le spese di pubblicazione e trascrizioni in caso di decreto di apertura

B) PRIVILEGIATI

Euro 146.117,04

CONTRATTO DI MUTUO BNL Atto Notaio Paolo Magnani del 12 novembre 2019 repertorio n.16342 raccolta n. 12.582	Euro 101.254,72
*DELEGA IBL BANCA Finanziamento n. P646270 del 1/08/20 <i>(Precisazione al 31 dicembre 2021)</i>	Euro 18.070,32
*PRESTITALIA (Gruppo UBI) Cessione del quinto Contratto n. 4900 15067676 del 12/02/20 <i>(Precisazione al 31 dicembre 2021)</i>	Euro 26.792,00

****Delega IBL e Prestitalia sono posizioni dinamiche in quanto ogni mese viene trattenuta la rata sullo stipendio***

C) CHIROGRAFARI**Euro 16.695,24**

FIDITALIA contratto n. 0010193047093470 del 30/04/21 <i>(Precisazione al 10 Gennaio 2022)</i>	Euro 1.808,73
FINDOMESTIC Contratti allegati <i>(precisazione al 13 Ottobre 2021)</i>	Euro 12.291,51
BPER conto corrente chiuso <i>saldo negativo all'1/1/21</i>	Euro 2.595,00

La posizione debitoria è provvisoria in quanto si tratta di situazione dinamica e suscettibile di modificazione nel periodo

7) ELENCO DEI BENI DI PROPRIETÀ DEL RICORRENTE**ATTIVITÀ****EURO 124.000,00**

Il Debitore Sig.ra Mastrovito Claudia Anna possiede:

- 1- immobile sito in Sasso Marconi
- 2- proprietà superficiaria 1/12 immobile sito in Manduria il cui valore stimato da perizia è di euro 68.320,00 *(Valore per l'intero senza considerare riduzione superficiaria)*
(all. doc. n. 10 – Valutazione di stima)

La Sig.ra Mastrovito Claudia Anna possiede una Vettura di scarso valore economico e che serve alla stessa per recarsi al lavoro. Non può utilizzare mezzi pubblici in quanto esercita la professione di infermiera e quindi soggetta anche a turni notturni.

Gli arredi presenti nell'immobile sono di scarso se non inesistente valore economico.

Immobile sito in Sasso Marconi Via Moglio 6	Euro 120.000,00
Proprietà 1/12 Manduria (ridotta in quanto superficiaria)	Euro 4.000,00
Vettura di scarso valore economico	Non valutabile
Totale Attivo messo a disposizione della procedura	Euro 124.000,00

8) PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La proposta si basa sullo schema liquidatorio con cessione di tutti i beni di proprietà del ricorrente, da dismettere in un orizzonte temporale di anni 2, ad esclusione dei beni e degli arredi presenti nell'abitazione di scarso valore economico oltre alla quota necessaria alla stessa per mantenere un dignitoso tenore di vita compreso l'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, così come precedentemente specificato, lasciando l'intero stipendio a disposizione o in diverso importo che il Giudice Delegato vorrà determinare.

Tali vendite, nel caso, saranno comunque posta in essere sotto la vigilanza degli Organi della Procedura, con le modalità che consentano l'effetto purgativo delle formalità pregiudizievoli iscritte o trascritte.

A tale riguardo si precisa che, per la maggior tutela del ceto creditorio, la cessione dovrà essere effettuata dal Liquidatore solo previa autorizzazione

9) RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

Con il ricavato della vendita dell'immobile e della quota immobiliare alle condizioni sopra riportate,

si intendono soddisfare il:

- 100% delle spese prededucibili
- Il residuo agli altri creditori così come suggerito ma che sarà previsto dal Piano e dal programma di Liquidazione redatto dal Liquidatore nominato dal Tribunale.

Ovviamente, le stime e i tempi di presumibile soddisfazione dei creditori, al pari della soddisfazione, nei termini sopra indicati, pur essendo frutto di una valutazione ponderata, dovranno intendersi come indicativi, essendo comunque imprescindibilmente legati e dipendenti dall'andamento della liquidazione del cespite costituente l'attivo del piano

Sarà necessaria la nomina di un liquidatore che procederà alla cessione degli immobili nei tempi e nei modi previsti dal piano conformemente al programma di vendita.

Le procedure di vendita saranno trasparenti e tali da consentire attraverso l'adozione di idonee forme di pubblicità il raggiungimento del valore dell'attivo in precedenza indicato.

Tali vendite saranno poste in essere sotto la vigilanza degli Organi della Procedura, con le modalità che saranno dagli stessi ritenute più convenienti per il ceto creditorio

Ad ogni modo tali vendite saranno poste in essere con le modalità che consentano l'effetto purgativo delle formalità pregiudizievoli, iscritte e trascritte, dell'immobile

Per la maggior tutela del ceto creditorio, le cessioni potranno essere effettuate dal liquidatore, solo previa autorizzazione del Giudice su parere favorevole dell'OCC.

I crediti precedenti all'ammissione del piano, ma di cui si ignora l'esistenza, saranno liquidati nella misura massima del ricavato messo a disposizione, potendosi di conseguenza ridurre le predette percentuali che, nel caso, saranno ricalcolate in modo da garantire il maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati rispetto ai chirografari.

10) CONSIDERAZIONI FINALI

Il palinsesto legislativo della l. 3/2012, seppur chiaro nei suoi intenti e cioè di favorire il reinserimento del debitore incolpevole nel processo produttivo, è pur carente nelle disposizioni

esecutive e non sufficientemente chiaro nell'identificare i limiti temporali verso cui è necessario estendere l'indagine conoscitiva.

Il limite di 5 anni richiesto per gli unici due elementi sostanziali necessari a verificare il precedente accesso a una delle procedure previste dalla L. 3/2012 e per la verifica dell'assenza di atti di segregazione e/o sottrazione del patrimonio alla massa creditoria, pare essere il limite che il legislatore ha voluto indicare.

Nella posizione dell'Istante nel corso delle verifiche complete e puntuali si è comunque evidenziato una sostanziale correttezza e l'inesistenza di atti di segregazione del patrimonio e di Dolo/Colpa Grave

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'art.14-*undecies*, L.3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti, come già in precedenza citato, nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.

11) I PRESUPPOSTI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA

Come dottamente espone il Consiglio di Stato – sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2013, la legge 3/2012 intitolata *“Disposizioni in materia di usura estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento”* reca innanzi tutto consistenti innovazioni nell'ambito dei contigui ambiti normativi dell'usura dell'estorsione tra l'altro integrando con disposizioni intese a migliorare i vari istituti contemplati dalla L.7 Marzo 1996 n.108 in materia di usura e della L. 23 Febbraio 1999 n.44 disciplinante il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

Come è ben noto il legislatore persegue mediante leggi organiche l'obiettivo di estirpare fenomeni di crescente allarme sociale resi ancor più gravi dalla difficile emergenza economica vissuta dal paese, non solo mediante l'inasprimento delle sanzioni penali per i responsabili di reati i cui effetti si riverberano sia sui singoli soggetti colpiti, sia sull'intero tessuto socio-produttivo, ma anche apprestando sistemi di prevenzione e di intervento a sostegno delle vittime di tali reati in modo da alleviarne le situazioni di dissesto economico.

In tale contesto assume grande importanza il Capo II della stessa L. 3/2012 che disciplina i “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”

Il legislatore ha in tale modo introdotto nell'ordinamento misure strutturali dedicate alle esigenze non solo dei soggetti che hanno subito le azioni delittuose di usurai e di estorsori, ma che, più in generale – e quindi anche al di fuori degli effetti di tali reati – vengono a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento.

Il fine ultimo della norma è quindi quello di liberare il debitore dai propri debiti, il cosiddetto “CRAM DOWN”, e permettergli attraverso il “FRESH START” l'opportunità di reinserirsi nel contesto socio produttivo per ottenere il fine ultimo della procedura, la definitiva esdebitazione a condizione che abbia rispettato quanto esplicitamente previsto dall' Art. 14 - *terdecies* (Esdebitazione).

La **procedura della liquidazione del patrimonio** persegue, infatti, unicamente l'obiettivo della cessione integrale dei beni del debitore alla massa dei creditori concorsuali, senza riconoscere alcun sostanziale beneficio al debitore, se non nel caso in cui a quest'ultimo venga concessa come sopra meglio specificato, l'esdebitazione.

12) ATTENDIBILITA' DEL PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'attendibilità dei dati del ricorrente è confermata nella relazione ex art.9 L. 3/2012 redatta dal Gestore della Crisi Dott.ssa Esterina Littardi. In tale documento, l'OCC ha confermato la sostanziale veridicità dei dati

(v. doc. n. 11 – **Relazione Gestore della Crisi e relativi allegati All. 1, All. 2, All. 3 e All. 4**)

13) RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

Il ricorrente si riserva, nella massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, integrazioni o correzioni ai sensi dell'art.9 comma 3-ter L. n.3/2012.

14) CONCLUSIONI

In base a quanto sopra descritto la Sig.ra Mastrovito Claudia Anna, soggetto in stato di crisi in quanto insolvente, deposita il piano che prevede la soddisfazione dei crediti mediante liquidazione dei beni.

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'art.14-undecies L.3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti, come già in precedenza citato, nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.

L'Advisor Dott. Gilberto Battistini e il Legale Avv. Brandoli hanno fatto presente al debitore che il beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14-terdecies della L. 03/2012 è solo eventuale e comunque demandato ad un successivo ed eventuale procedimento da radicarsi nei modi di legge.

Il debitore, reso edotto di quanto precede, ha dichiarato che intende comunque avvalersi della procedura di liquidazione dei beni in quanto la ritiene una modalità organica e meno onerosa per assolvere ai suoi debiti, seppur parzialmente, nei confronti dei creditori.

Si richiede all'Ill.mo Giudice Delegato, di autorizzare il Debitore a restare presso l'abitazione di residenza fino al momento del decreto di trasferimento

Alla luce di quanto esposto, la Sig.ra Mastrovito Claudia Anna

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito:

- di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14-*ter* della L. n. 3/2012
- di nominare, ai sensi dell'Art. 14-*quinques*, comma uno, L. 3/2012 un Liquidatore dei beni;
- di fissare il limite al mantenimento nel trattenere l'intero importo dello stipendio percepito;
- di fissare nel termine di quattro anni il tempo di esecuzione e della liquidazione ai fini degli artt. 14-*undecies* e 14-*terdecies* della L. 3/2012;
- ordinare la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del liquidatore.

Confidando nell'accoglimento, con profondo ossequio.

Si produce copia della seguente documentazione:

- 1- Assegno di Mantenimento
- 2- Dichiarazione dei Redditi ultimi 3 anni
- 3- Rogito Vendita Appartamento cointestato Casalecchio di Reno
- 4- Rogito Acquisto Appartamento sito in Via Sasso Marconi
- 5- Contratto di Mutuo BNL
- 6- Finanziamenti (*Findomestic, Delega IBL Banca, Cessione Quinto Prestitalia, Fidelity*)
- 7-

8- Stato di Famiglia

9- Busta Paga

10- Valutazione immobile Manduria ed estratto territorio

11- Relazione Gestore della Crisi e relativi allegati da 1 a 4 (la relazione viene depositata sia come PDF semplice, di cortesia e facile lettura, sia come file firmato digitalmente).

Bologna, 12 maggio 2022

Avv. Francesco Brandoli

Il Debitore

L'Advisor

Mastrovito Claudia Anna

Dott. Gilberto Battistini